

NORMATIVA SULL'AUTENTICA DELLE FIRME:

- Legge 53/90 - Art. 14

1. Soggetti espressamente previsti dall'art. 14, comma 1, Legge n. 53 del 21 marzo 1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ad eseguire autenticazioni:

- i notai;
- i giudici di pace;
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- i segretari delle procure della Repubblica;
- i membri del Parlamento;
- i consiglieri regionali;
- i presidenti delle province;
- i sindaci metropolitani;
- i sindaci;
- gli assessori comunali e provinciali;
- i componenti della conferenza metropolitana;
- i presidenti dei consigli comunali e provinciali;
- i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali;
- i consiglieri provinciali;
- i consiglieri metropolitani;
- i consiglieri comunali;
- i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
- gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi siano tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. I pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio

di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Pertanto, a titolo esemplificativo, i sindaci potranno autenticare le firme nell'ambito del comune di propria elezione, i consiglieri regionali nell'ambito della regione di propria elezione e i parlamentari su tutto il territorio nazionale.

4. E' indispensabile che l'autenticatore sia munito di timbro rilasciato dall'ufficio di propria competenza, (es. per i parlamentari la Camera o il Senato, per i consiglieri comunali il Comune).

5. Si consiglia in ogni caso di rivolgersi al proprio ordine o ufficio di competenza per eventuali altre delucidazioni in materia di autentica di firme.